



Informativa sul sistema di gestione delle segnalazioni di violazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 (c.d. *Whistleblowing*).

L'attività di segnalazione di irregolarità (c.d. "Whistleblowing") costituisce un fattore irrinunciabile per Thea Farma S.p.a. (di seguito, anche, "Thea Farma" o la "Società"), volto a rafforzare il controllo circa l'effettiva applicazione e osservanza della legislazione applicabile.

A tal fine, è stato sviluppato un sistema di gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 ("Decreto Whistleblowing" o "D.Lgs. 24/2023").

Di seguito i principali aspetti.

1. Cosa è una segnalazione?

Per Segnalazione si intende qualsiasi notizia/informazione avente ad oggetto potenziali reati o condotte, comunque, illecite e – più in generale – qualunque comportamento, atto od omissione contrario alle disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che lede l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Thea Farma.

In particolare – in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing – rilevano, ai fini della Segnalazione:

- I. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (i.e. costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti violazione delle prescrizioni del Modello (i.e. regole di condotta e/o principi di controllo richiamati nel Modello di Théa Farma– nonché nel Codice di Condotta, locale e di Gruppo, corpus procedurale della Società – per la prevenzione dei rischi nell'ambito di una o più attività sensibili rilevate a seguito della mappatura rischio)
- II. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
 - sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti
 - tutela dell'ambiente
 - radioprotezione e sicurezza nucleare
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali
 - salute pubblica
 - protezione dei consumatori
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei



sistemi informativi

- III. atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea
- IV. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing
- V. atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.

La segnalazione può altresì riguardare:

- 1) condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate
- 2) attività illecite non ancora compiute che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
- 3) fondati sospetti inerenti alle informazioni di cui ai numeri 1) e 2).

2. Quali sono i canali a disposizione per effettuare una segnalazione?

Le segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti a supporto, devono essere inviate dal Gestore della Segnalazione (Comitato individuato dalla Società nella figura dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del Decreto) ai seguenti recapiti:

<i>All'attenzione di:</i>	Gestore del Segnalazione
<i>Piattaforma informatica</i>	Disponibile sul sito www.thea.it e seguendo le indicazioni ivi riportate.
<i>In forma orale</i>	tramite richiesta di incontro diretto con il Gestore della Segnalazione, previa fissazione di appuntamento ovvero attraverso il sistema di messaggistica vocale disponibile sulla piattaforma informatica, previo consenso da parte del Segnalante.

Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza, è preferibile l'invio della segnalazione tramite la piattaforma digitale.

Fermo restando l'utilizzo preferenziale dei canali di segnalazione interna sopra indicati, è possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC soltanto laddove ricorrano i presupposti



previsti dalla normativa (ossia laddove non è prevista – nel contesto lavorativo di riferimento – l’attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing; il segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse).

3. Come è gestita una segnalazione?

A seguito della ricezione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione provvede:

- alla registrazione e alla protocollazione riservata della Segnalazione, adottando tutte le cautele e misure di sicurezza volte a garantire la riservatezza e la confidenzialità di tutte le informazioni della Segnalazione medesima, nonché a rilasciare al Segnalante apposito **avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione**;
- allo svolgimento di un’analisi preliminare, al fine di verificare l’esistenza dei requisiti indicati dalla presente procedura, ossia determinarne l’inerenza o meno all’ambito oggettivo e soggettivo del D.Lgs. n. 24/2023. Ove necessario il Gestore della Segnalazione potrà chiedere al Segnalante – e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione – gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali;
- ad avviare la propria attività istruttoria – ove la Segnalazione sia ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata – assicurando lo svolgimento delle opportune e necessarie attività di indagine e approfondimento circa la fondatezza dei fatti segnalati nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza;
- nel caso in cui, all’esito della fase istruttoria, la Segnalazione non risulti manifestamente infondata, a trasmettere tempestivamente la medesima, unitamente agli esiti degli approfondimenti condotti, agli organi deputati all’adozione dei provvedimenti finali, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dell’identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità è tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

In ogni caso, entro e non oltre tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento è fornita dal Gestore della Segnalazione al Segnalante apposita comunicazione di riscontro alla Segnalazione in merito alle soluzioni previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione medesima.

Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al Gestore della Segnalazione circa lo stato di avanzamento del procedimento di gestione della Segnalazione mediante l’invio di apposita richiesta.

4. Quali sono le garanzie poste in essere dalla Società?

Le procedure di segnalazione poste in essere da Thea garantiscono, ai sensi del D.lgs. 24/2023:

- a) la riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione. L’identità dell’autore della segnalazione e del segnalato non potranno



essere rivelate in assenza del consenso dello stesso, salvo i casi previsti dalla legge;

- b) la protezione del Segnalante e degli altri soggetti tutelati dalla norma da qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- c) l'indipendenza e l'autonomia dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni;
- d) l'elaborazione e la conservazione dei documenti e delle informazioni per il tempo strettamente necessario in conformità alla normativa.

Le suddette garanzie e tutele in favore del segnalante sono condizionate alla buona fede del segnalante medesimo; pertanto, sono escluse in caso di accertato dolo (ad es., calunnia) o colpa grave. In particolare, si considera in buona fede il segnalante che effettua una segnalazione avendo fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione segnalata siano vere e rientrino nell'ambito previsto dalla normativa.

La violazione delle disposizioni aziendali in materia di gestione delle segnalazioni e del D. Lgs. 24/2023 è sanzionata secondo quanto previsto dal sistema disciplinare adottato dalla Società e/o da eventuali clausole contrattuali. In particolare sono sanzionate: (i) l'accertata effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni infondate; (ii) le condotte volte ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione; (iii) le condotte o gli atti ritorsivi ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 24/2023; (iv) la violazione della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti previsti dal d.lgs. 24/2023; (v) il mancato svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute; (vi) ogni altra violazione della citata normativa nonché delle indicazioni e delle direttive aziendali in materia.

5. Come verranno trattati i dati personali del segnalante e del segnalato?

Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate e archiviate, a cura del Gestore, in formato cartaceo e/o digitale, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.

Ogni trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari rilevanti in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, nell'ambito della gestione delle segnalazioni sono trattati sia dati personali del segnalante, laddove la segnalazione sia nominativa, sia dati personali del segnalato e/o di eventuali terzi soggetti coinvolti nella segnalazione, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini che sia necessaria ad accertare e verificare la fondatezza o meno della segnalazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione, ivi inclusi i dati personali ivi contenuti, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione **e, comunque, non oltre**



cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione. Ciò sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing e dei principi di cui alle disposizioni normative e regolamentari rilevanti in materia di protezione dei dati personali, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi o richieste delle autorità competenti.

Le modalità del trattamento dei dati personali effettuato da Thea nel contesto della procedura di Segnalazione sono meglio descritte nelle informative sul trattamento dei dati personali fornite ai Segnalanti e ai Segnalati, nonché agli eventuali soggetti terzi coinvolti nella segnalazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.